

**DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA' DI
COORDINAMENTO PEDAGOGICO ED ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA
INFANZIA DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI**

L'anno 2012 (duemiladodici), il giorno 18 (diciotto) del mese di ottobre, nella sede dell'Unione di Comuni Terre di Castelli, con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di ragione e di legge,

TRA

l'Unione dei Comuni Terre di Castelli con sede in Vignola (MO), Via Bellucci n.1 C.F. e P.I. 02754930366, che in seguito potrà essere chiamata "Unione", in questo atto rappresentata dalla Dott.ssa Romana Rapini, nata a Pavullo nel Frignano (MO) il 09.02.1955, che agisce per conto, nell'interesse ed in rappresentanza dell'Unione medesima esclusivamente nella sua veste di Dirigente delle Strutture Welfare Locale dell'Unione ed in esecuzione del Decreto del Presidente dell'Unione n. 18 del 28.12.2009;

E

Il dott. Roberto Maffeo, di seguito denominato anche "professionista", nato a Venezia il 02/06/1964 e residente in *omissis* - Codice Fiscale *omissis* P. Iva 02153391202

Premesso che:

- con determinazione della Dirigente della Struttura Welfare Locale n. 154 del 31/08/2009 è stato affidato al dott. Roberto Maffeo l'incarico professionale per le attività di coordinamento pedagogico ed organizzazione dei servizi per la prima infanzia dell'Unione, a seguito di espletamento di procedura comparativa;
- con determinazione della Dirigente della Struttura Welfare Locale n. 204 del 31/08/2012 è stato rinnovato al dott. Roberto Maffeo l'incarico professionale per le attività di coordinamento pedagogico ed organizzazione dei servizi per la prima infanzia dell'Unione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Unione conferisce al dott. Roberto Maffeo, che accetta, un incarico professionale per le attività di coordinamento pedagogico ed organizzazione dei servizi per la prima infanzia dell'Unione. Per l'espletamento di tale incarico, il professionista dovrà:

- realizzare il coordinamento dei servizi per la prima infanzia da attuarsi in stretto collegamento con la dirigenza della Struttura Welfare Locale e l'Assessorato competente in materia, in modo da garantire una programmazione educativa degli interventi da parte degli operatori, una continuità negli interventi definiti secondo chiare metodologie,
- prevedere momenti di confronto con i referenti dell'ASL, le famiglie e gli operatori dei servizi per l'inserimento dei bambini portatori di handicap;
- conoscere approfonditamente, anche tramite sopralluoghi, la realtà logistica, organizzativa e pedagogica di ciascuno dei servizi educativi per la prima infanzia dell'Unione Terre di Castelli;
- coordinare il personale e prevedere incontri di sezione, individuali o collettivi di programmazione del lavoro, organizzazione, scambio di informazioni, verifica;
- procedere a momenti di osservazione nelle sezioni in base al bisogno stimato dal Coordinatore stesso o evidenziato dalla Responsabile dei Servizi Scolastici dell'Unione;
- redigere dispense didattiche e di documentazione relative ai progetti realizzati;
- prevedere rapporti con le famiglie, anche tramite incontri specifici direttamente condotti o programmati;
- prevedere momenti di interscambio con il Coordinamento pedagogico provinciale, Piani di Zona, Ufficio di Piano, AUSL e altri soggetti istituzionali del territorio;
- illustrare tempi e modi della restituzione dell'andamento dell'attività, producendo periodicamente reports sull'andamento della propria attività e partecipazione ad incontri

con referenti tecnici e referenti politici evidenziandone la programmazione e consentendone la verifica;

- partecipare agli incontri nell'ambito del coordinamento pedagogico provinciale;
- partecipare, se richiesto, a commissioni di gara e di concorso sui servizi educativi prima infanzia;
- collaborare con gli altri Coordinatori dei servizi per la prima infanzia dell'Unione per la definizione di un'unica progettazione delle tematiche della formazione, della gestione del monte-ore e dell'organizzazione delle iniziative sul territorio. In particolare, alla luce di quanto emerso dalle iniziative pubbliche del 2012 promosse dall'Unione Terre di Castelli, relative all'evoluzione dei servizi educativi per la prima infanzia, dovrà coordinare ed attuare un percorso operativo all'interno dei nidi volto all'individuazione di soluzioni condivise che tengano conto delle nuove esigenze delle famiglie, ma anche della sostenibilità del servizio. Ciò attraverso la conduzione di un gruppo di lavoro formato dal personale educatore, coordinatore pedagogico, Responsabile del servizio e Dirigente, finalizzato, tramite la condivisione con il resto del personale dei servizi, all'individuazione di un nuovo modello di nido.

ART. 2 - MODALITA' ED ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Le attività oggetto di incarico, coordinate dal Responsabile del Servizio preposto, saranno svolte dal professionista senza vincolo di subordinazione, in piena autonomia (ai sensi degli artt. 2222-2229 e ss.), utilizzando i locali e le attrezzature messe a disposizione dall'Unione e la sede di lavoro sarà, di norma, nel territorio dell'Unione.

La prestazione dovrà essere svolta autonomamente, in raccordo con le altre figure previste di Coordinamento Pedagogico e in accordo con il Responsabile dei Servizi Scolastici dell'Unione. Il professionista è tenuto a svolgere la propria attività, pur senza vincoli di orario, secondo le necessità connesse all'espletamento dell'incarico, assicurando

nei servizi per la prima infanzia e nelle sedi logistiche, di volta in volta stabilite, le presenze concordate e necessarie per la buona riuscita dell'incarico.

Il professionista non è tenuto a rispettare durante la giornata lavorativa alcun tipo di orario, purché nell'arco della durata dell'incarico vengano espletate almeno 1.300 ore annue in 40 settimane stabilite ogni anno nei periodi da fine agosto a fine giugno.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

L'incarico, oggetto del presente contratto, decorre dal **31 agosto 2012** e avrà termine il **30 giugno 2014**.

ART. 4 - IMPORTO CONTRATTUALE

L'Unione provvederà ad erogare al professionista un compenso annuo lordo complessivo (fisso per tutto il periodo di valenza contrattuale) di **€ 54.600,00** (euro cinquantaquattromilaseicento/00), ivi comprese le imposte e le tasse secondo la disciplina fiscale vigente al momento della liquidazione. Il corrispettivo indicato si intende comprensivo di IVA ed ogni altro tipo di onere e rimborso delle spese (a titolo esemplificativo e non esaustivo: viaggi, telefono, etc...).

Il professionista provvederà alla presentazione di regolari fatture il 31 (trentuno) ottobre, 31 (trentuno) dicembre, 30 (trenta) aprile e 30 (trenta) giugno di ogni anno scolastico in corrispondenza delle prestazioni fornite e a seguito di un rendiconto delle ore effettuate indicanti le attività svolte.

ART. 5 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente incarico viene conferito ai sensi dell'art. 2229 e segg. del codice civile, con assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione. Nel caso di inadempimento delle prestazioni dovute, l'Unione potrà procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida a effettuare le prestazioni dovute entro 30 (trenta) giorni o, in caso di urgenza per la salvaguardia

della continuità dei servizi, immediatamente, salvo il diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2224 del codice civile.

ART. 6 - RECESSO DAL CONTRATTO

L'Unione può recedere dal contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni, salvo i casi di forza maggiore, ai sensi e con gli obblighi di cui al primo comma dell'art. 2237 del codice civile. Il professionista può recedere dal contratto solo per giusta causa, con le modalità di cui all'art. 2237, secondo comma, del codice civile e con preavviso di 30 (trenta) giorni.

ART. 7 - ONERI E SPESE CONTRATTUALI

Il professionista è tenuto all'osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni e ai conseguenti adempimenti in materia di imposte e tasse secondo la legislazione vigente.

Sono a carico del professionista tutte le spese inerenti la stipulazione del presente contratto. Le parti danno atto che, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e succ. mod. non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione e, in caso d'uso, l'onere delle spese di registrazione a tassa fissa di cui all'art. 10 tariffa parte 2^a del D.P.R. 131/1986 ricadrà sulla parte che presenta l'atto per la registrazione.

ART. 8 - CONTROVERSIE

Per la risoluzione giudiziale di ogni eventuale controversia comunque dipendente dalla interpretazione del presente contratto o dalla sua esecuzione, il Foro competente è quello di Modena.

ART. 9 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il professionista si obbliga, nell'espletamento dell'incarico ricevuto, a rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03. L'Unione, in qualità di Titolare, si impegna a trattare i dati personali del professionista esclusivamente per le finalità attinenti all'incarico conferito. A garanzia dei diritti del professionista, il trattamento dei dati sarà svolto secondo le modalità e le cautele previste dal Decreto

Legislativo 196/03, rispettando i presupposti di legittimità e seguendo i principi di correttezza, trasparenza, tutela della dignità e della riservatezza. I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a privati esclusivamente nei casi previsti da leggi e regolamenti; potranno essere diffusi esclusivamente i dati previsti dalla normativa e rigorosamente nei casi ivi indicati. Relativamente ai dati personali il professionista, in quanto Interessato, potrà esercitare i diritti di accesso, controllo e modificazione garantiti dall'art. 7 e regolamentati dagli artt. 8, 9 e 10 del Decreto Legislativo n. 196/03. L'acquisizione e il trattamento dei dati sensibili e giudiziari avverranno solo se previsti da espressa disposizione di legge, con riconoscimento delle finalità di rilevante interesse pubblico perseguite o se indicati nelle Autorizzazioni Generali del Garante per la protezione dei dati. L'Unione individua nella Dirigente della Struttura Welfare Locale la Responsabile del trattamento.

ART. 10 - NORME DI RINVIO

Per quanto non esplicitamente contemplato dal presente contratto, valgono le norme del Codice Civile e ogni altra disposizione di legge in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER L'UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

La Dirigente della Struttura Welfare locale

dott.ssa Rapini Romana

IL PROFESSIONISTA

dott. Roberto Maffeo